



Unione Europea

P.O.N. "Competenze per lo sviluppo" (FSE)
P.O.N. "Ambienti per l'apprendimento" (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari opportunità
D.G. Politiche Regionali

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "G. OBERDAN"

Viale Roma, 26 - 70031 ANDRIA

Tel 0883/246219 - Fax 0883/292298

email: BAEE04900P@istruzione.it

pec: baee04900p@pec.istruzione.it

Sito web: www.oberdanprimocircoloandria.edu.it

Cod. Ist.: BAEE04900P - C. F.:81003770724



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per gli affari
Internazionali - Ufficio V
Programmazione e gestione dei fondi
strutturali europei o nazionali

Andria, 27/10/2020

CIRCOLARE n. 34

**ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
Sito web**

OGGETTO: *Indicazioni sulla gestione di casi positivi – contatti stretti – utilizzo dei DPI.*

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle famiglie, nonché al fine di contenere e contrastare in maniera drastica ma anche con la necessaria serenità l'avanzare dell'emergenza epidemiologica, si forniscono di seguito alcune indicazioni ai genitori e al personale scolastico, sperando di fare chiarezza in merito ad alcuni quesiti frequentemente rivolti.

Al fine di meglio definire i ruoli delle persone, di Enti e Istituzioni, si riportano di seguito alcuni stralci significativi delle *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia* (a cura del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto):

2.2. Alunno o operatore scolastico risultato SARS-CoV-2 positivo

2.2.1. Viene effettuata la sanificazione degli ambienti in cui nei 7 giorni precedenti la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura: *“Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria”.*

2.2.2. In presenza di casi confermati COVID-19, **spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing** (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 collaborerà al tracciamento: fornirà l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato e l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe con eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti; fornirà elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi); indicherà eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità.

2.2.3. **La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.** Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, **il DdP valuterà di prescrivere la quarantena** a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. **La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP** in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. “Contatti stretti” e “Contatti stretti di contatti stretti”

2.1.7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso (contatto stretto)

Si sottolinea che qualora **un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso**, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. **Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena.**

2.3. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse **contatto stretto di un caso** (ovvero nessun contatto diretto con il caso), **non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.**"

Nel rinviare alla lettura del testo integrale per ulteriori chiarimenti ([https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educat-
alg_6443150686154.pdf](https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educat-
alg_6443150686154.pdf)), si ribadisce che **NON è LA SCUOLA** (nella persona del Dirigente) **a disporre la quarantena per il personale scolastico o per gli alunni, MA IL DDP**. Inoltre, È SEMPRE IL DDP, anche su segnalazione del MMG (medico di medicina generale) o del Pediatra, a disporre le azioni necessarie (provvedere all'esecuzione del test diagnostico; attivarsi per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti; definire il termine del periodo di quarantena; etc.). **La scuola offre il suo contributo di fattiva collaborazione, MA NON DISPONE LA QUARANTENA NE', TANTOMENO, EFFETTUA TAMPONI.**

Si sottolinea ancora una volta che i compagni di classe di un bambino contatto stretto, che non hanno dunque nessun contatto diretto con il caso, **NON NECESSITANO DI PRECAUZIONI** e possono tranquillamente frequentare la scuola, ferma restando la libertà di scelta delle famiglie.

Cosa si intende per "Contatto stretto"?

La risposta la fornisce il **Ministero della Salute** nella sua [pagina informativa dedicata al Covid-19](#):

Secondo il Ministero, il **"contatto stretto"** (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

1. una persona che **vive nella stessa casa** di un caso Covid-19;
2. una persona che ha avuto un **contatto fisico diretto** con un caso Covid-19 (come, ad esempio, una stretta di mano);
3. una persona che ha avuto un **contatto diretto non protetto** con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
4. una persona che ha avuto un **contatto diretto** (faccia a faccia) con un caso [Covid-19](#), a distanza **minore di 2 metri e per almeno 15 minuti, senza adeguati dispositivi di protezione**;
5. una persona che si è trovata in un **ambiente chiuso** (ad esempio un'aula, una sala riunioni o la sala d'attesa di un ospedale) con un caso Covid-19 **in assenza di Dispositivi di protezione individuali** idonei;
6. un **operatore sanitario** o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure **personale di laboratorio** addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
7. una persona che ha viaggiato seduta in **treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto** entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Nell'interesse di tutti, per ridurre al minimo il rischio di contagio, TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO è tenuto ad osservare rigorosamente il DISTANZIAMENTO SOCIALE, a curare l'IGIENE FREQUENTE DELLE MANI, ad utilizzare correttamente i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPITARORIE.

Con il verbale n. 94 del 7/7/2020 il CTS ha chiarito che nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità.

Dunque, si sottolinea **L'OBBLIGO ASSOLUTO di indossare correttamente la MASCHERINA per tutta la durata della permanenza a scuola, salvo che nei casi previsti dalle linee guida, ovvero:**

- **1 metro di distanza in condizioni di staticità per gli alunni;**
- **2 metri di distanza tra il docente (zona cattedra) e l'alunno/gli alunni del primo banco.**

In sintesi, LA MASCHERINA DEVE ESSERE TENUTA IN TUTTI QUEI CASI IN CUI NELLE CLASSI o negli altri ambienti e pertinenze della scuola NON SI RIESCE A RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO. Ne consegue che *il docente potrà togliere la mascherina (salvo voglia comunque e liberamente tenerla a titolo prudenziale) esclusivamente avendo la certezza che ci sono 2 metri di distanza dal bambino. Al contempo, dovrà avere cura che tutti i bambini la tolgano esclusivamente in situazioni di staticità tenendo la distanza di 1 metro tra le rime buccali.*

Si ricorda, inoltre, che la presenza di arredi come librerie e scaffali dovrà essere sempre limitatissima (è fortemente raccomandata l'eliminazione di ogni arredo, anche per agevolare le procedure di sanificazione).

Siamo tutti consapevoli che la difficoltà di mantenere il distanziamento aumenta con l'abbassarsi dell'età dei bambini. Impossibile alla scuola dell'Infanzia, complicata con alunni in situazione di disabilità, difficile con alunni di prima o seconda classe di Primaria. Proprio per questo, si chiede a tutti la massima attenzione. Docenti e Genitori sono chiamati ad essere con l'esempio quotidiano, ora più che mai, educatori alla prevenzione, al rispetto dell'altro, alla responsabilità collettiva, alla tutela della salute come patrimonio comune. Solo con l'impegno concreto, nella difficoltà che esso comporta, potremo essere certi di ridurre al minimo il rischio del contagio.

Certa dello spirito di condivisione e della collaborazione che ha sempre contraddistinto la nostra comunità educante, porgo a tutti i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francescalaura Casillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93